

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE MARCON

Via dello Sport n. 18 - 30020 Marcon (VE)

Tel. 041-4567171/4567333

R E G O L A M E N T O
(a norma dell'art. 21 dello Statuto)

Indice

- cap. 1 - IL VOLONTARIO
- cap. 2 - IL SERVIZIO
- cap. 3 - I RESPONSABILI DI SERVIZIO
- cap. 4 - L'EQUIPAGGIO, L'AUTOAMBULANZA, L'USCITA PER IL SOCCORSO
- cap. 5 - IL SOCCORSO
- cap. 6 - LA DISCIPLINA
- cap. 7 - L'ISCRIZIONE
- cap. 8 - L'ASSEMBLEA
- cap. 9 - LE NOMINE - LE ELEZIONI
- cap. 10 - I RICONOSCIMENTI
- cap. 11 - IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
- cap. 12 - QUADRI REGIONALI E NAZIONALI
- cap. 13 - OBIEZIONE DI COSCIENZA
- cap. 14 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO
- cap. 15 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO 1 IL VOLONTARIO

- Art. 1. Il Volontario svolge l'attività di Pronto Soccorso prestando servizio diurno e/o notturno, feriale e/o festivo a seconda delle necessità dell'Associazione, per rendere un servizio più efficiente e più rispondente alle esigenze dei cittadini senza percepire e pretendere alcun compenso. Il volontario che non svolge un'attività sanitaria partecipa alla vita associativa affinché si possa diffondere il senso di solidarietà comune e di uno stato partecipato attraverso forme di aggregazione della gente attorno ad un problema.
- Art. 2. Il volontario deve godere di buona salute e può essere sottoposto a controllo sanitario ogni qualvolta l'Associazione lo ritenesse opportuno, inoltre deve essere in possesso dei requisiti morali.
- Art. 3. Il Volontario che per qualsiasi motivo sia stato espulso dall'Associazione non potrà più farne parte.
- Art. 4. Il comportamento dei volontari deve essere rispettoso e privo di atteggiamenti lesivi per l'Associazione nei confronti di chicchessia, durante il servizio, in sede, presso qualunque istituto.
- Art. 5. Nello svolgere il suo compito di volontario deve dare un fattivo aiuto al personale medico e paramedico, senza sostituirsi nelle sue mansioni e nel prendere iniziative tecnico-sanitarie che non gli competono.
- Art. 6. Il volontario resterà in servizio attivo fintantoché le sue condizioni fisiche e morali glielo consentiranno. Tramite delibera del Consiglio Direttivo, i volontari che si sono distinti e che hanno cessato il servizio attivo per tali motivi potranno essere nominati Soci Onorari.

CAPITOLO 2 IL SERVIZIO

- Art. 7. Il volontario, una volta accettata l'assegnazione del turno e dell'equipaggio, compie il suo dovere con un impegno morale ben preciso per assicurare la massima continuità del servizio stesso.
- Art. 8. Il volontario ha l'obbligo di prestare la propria opera per sei ore settimanali ed almeno 4 ore mensili nei giorni prefestivi e festivi. Durante il servizio dovrà indossare la divisa completa dell'Associazione, sempre pulita ed in ordine, con applicato il tesserino di riconoscimento sulla parte anteriore sinistra ed il distintivo sulla parte alta della manica sinistra; inoltre

dovrà stazionare nei locali adibiti a posto di chiamata ed essere sempre presente, pronto alla partenza con il mezzo di soccorso, in brevissimo tempo e con manovre perfette.

- Art. 9. In caso di impossibilità il volontario è tenuto ad avvisare per tempo la sede; giustificare la sua assenza consentendo la sostituzione; è inoltre tenuto a segnalare eventuali ritardi onde permettere di provvedere in merito.
- Art. 10. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il Volontario verrà richiamato per iscritto; qualora tale situazione dovesse ripetersi, verranno presi i provvedimenti previsti negli artt. 39 e 41 del presente regolamento.
- Art. 11. Un volontario che, per ragioni di studio, lavoro o familiari, non può impegnarsi per turni fissi, può chiedere di essere messo in sospensiva per un limite massimo di 3 mesi una volta all'anno comunicandolo per iscritto al C.D. Eccezioni a questa regola verranno concordate di volta in volta interessando prima della comunicazione scritta, il Consiglio Direttivo.
- Art. 12. Un'assenza immotivata, senza sospensiva dal servizio, superiore ai 60 giorni dà facoltà al Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile al Personale, di dimettere d'ufficio il volontario che viola così quanto contemplato dall'art. 8. Le dimissioni d'ufficio non sono ritenute provvedimento disciplinare e pertanto non preclude ad un eventuale rientro in associazione.
- Art. 13. I volontari affetti da malattie rimangono esclusi dal servizio fino a cura ultimata. A tale scopo il Consiglio Direttivo potrà far sottoporre il volontario a visita medica in qualsiasi momento.
- Art. 14. Ai volontari è fatto assoluto divieto di portare in sede e in servizio armi di qualsiasi genere e, nell'espletamento del servizio sul mezzo di soccorso, è fatto assoluto divieto di fumare.
- Art. 15. In caso di pubbliche calamità il volontario ha il dovere morale di accorrere in sede per prestare la propria opera di pronto soccorso.
- Art. 16. I volontari quando si trovano in sede, agli effetti disciplinari, è come se fossero in servizio; dovranno pertanto comportarsi con educazione e compostezza lasciando la più completa operatività ai volontari in turno, senza sostituirsi a questi nel servizio, eccetto che in particolari casi di emergenza (indisponibilità del personale in quel momento in servizio, malori improvvisi o momentanea assenza giustificata dei turnanti).
- Art. 17. I volontari in servizio non dovranno mai apostrofarsi reciprocamente in presenza di estranei, se necessario, solamente al rientro in sede, e questo per evitare spiacevoli discussioni in presenza di persone non appartenenti all'Associazione. Eventuali controversie vanno segnalate al responsabile del personale che provvederà in merito.
- Art. 18. E' dovere di ogni volontario conservare con cura tutti i beni dell'associazione e custodire ciò che gli viene dato in consegna, inoltre è tenuto a compilare in modo esauriente i fogli di presenza e viaggio, con tutti i dati richiesti.

Art. 19. I volontari che si trovino nelle vicinanze o nel luogo di un sinistro potranno mettersi a disposizione delle Autorità, facendosi riconoscere.

Art. 20. E' proibito ai volontari chiedere qualsiasi genere di compensi per le loro prestazioni. Per qualsiasi offerta ed oblazione avuta, anche minima, dovrà essere rilasciata regolare ricevuta dal bollettario in dotazione e versata nella cassa dell'Associazione.

Art. 21. Il volontario, in servizio, è considerato di pubblico servizio e deve perciò agire tenendo conto delle norme giuridiche al riguardo.

Art. 22. Il volontario è tenuto al segreto professionale, anche con altri volontari.

Art. 23. Il volontario non deve intraprendere alcun atto senza consenso dell'assistito, salvo nei casi di necessità od urgenza.

CAPITOLO 3 I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 24. Ai volontari vengono preposti dei responsabili di servizio, a cui spetta il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo, assicurando il completo funzionamento di tutti i servizi. Pertanto, a meno che non nasca un esplicito bisogno da parte dell'associazione o per necessità dei volontari, si riconoscono sempre presenti come figura in associazione i Responsabili al Personale, alla Sanità, alla Segreteria e alla Protezione Civile. La nomina di tali responsabili è subordinata al reale bisogno da parte dell'Associazione.

Art. 25. Le nomine e le mansioni e i Responsabili di servizio saranno stabilite con delibera del Consiglio Direttivo: i responsabili pertanto risponderanno di persona per quanto di loro competenza. Tale nomina può avere la durata di due anni (intesi come anni solari) e potrà essere riconfermata in qualsiasi momento, con altra delibera del Consiglio Direttivo; le nomine possono essere revocate

Art. 26. I responsabili di servizio, i Revisori dei Conti e i Probiviri, avendo il compito di assicurare il funzionamento dei servizi dell'Associazione, possono, anche senza convocazione, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per mettere a conoscenza di eventuali problematiche dell'Associazione.

CAPITOLO 4 L'EQUIPAGGIO, L'AUTOLETTIGA, L'USCITA PER IL SOCCORSO

Art. 27. Il servizio in ambulanza deve essere svolto da un equipaggio minimo di due volontari per ogni intervento, autista compreso.

- Art. 28. La responsabilità dell'uscita, durante il servizio, è affidata al volontario facente funzioni di soccorritore il quale si prenderà cura dei trasportati, a meno che non partecipi nell'operazione di soccorso un infermiere professionale o un medico, in questo caso la responsabilità sarà di quest'ultimo.
- Art. 29. L'equipaggio ha anche il compito di registrare il trasporto e raccogliere l'eventuale oblazione.
- Art. 30. Il Responsabile dell'uscita agirà in maniera tale da rendere l'autoambulanza ed i collaboratori disponibili nel più breve tempo possibile, evitando negli itinerari soste o ritardi ingiustificati: al rientro provvederà a ripristinare subito la funzionalità del mezzo.
- Art. 31. L'autista, ad ogni inizio turno e durante, ha il compito di provvedere a quei controlli di manutenzione nell'ambulanza per renderla efficiente per un pronto impiego.
- Art. 32. I segnali visivi e acustici devono essere messi in funzione solo se le esigenze del servizio lo richiedono e su specifico ordine del responsabile dell' uscita per il soccorso.
- Art. 33. I volontari in servizio sono tenuti a rispondere e provvedere a qualsiasi chiamata d'intervento che ricevono.

CAPITOLO 5 LA DISCIPLINA

- Art. 34. Verrà espulso dall' Associazione e tenuto alla rifusione dei danni il volontario che si appropriasse di oggetti, attrezzi e materiale o comunque valori di proprietà dell'Associazione, compreso ciò che serve alla medicazione.
- Art. 35. Dovranno rispondere dei danni ai beni dell' Associazione i volontari che, per loro colpa, trascuratezza od inosservanza delle disposizioni in genere, li avessero arrecati
- Art. 36. Eventuali danni ai mezzi ed alle attrezzature di bordo dovranno essere tempestivamente comunicati ai responsabili incaricati.
- Art. 37. Il volontario che venisse espulso o cancellato dai ruoli dell' associazione dovrà restituire il distintivo, la tessera e quanto altro consegnatoli dall' associazione.
- Art. 38. Le infrazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari, contemplate nello Statuto e all' Art. 39 del presente Regolamento, devono intendersi per inosservanza degli artt. del presente Regolamento e dello Statuto nonché per gravi inadempienze alle circolari di servizio.

CAPITOLO 6 LE SANZIONI

Art. 39. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

1. richiamo scritto;
2. sospensione a tempo indeterminato;
3. espulsione;

Art. 40. Il Consiglio Direttivo, per procedimenti disciplinari potrà avvalersi di una Commissione di disciplina composta da tre membri scelti fra i soci, volta per volta, e al termine dell'inchiesta, comunicare le loro deduzioni al consiglio direttivo, verrà revocata loro la nomina.

Art. 41. Tutti gli addebiti per questioni disciplinari devono essere comunicati per iscritto all'interessato dandogli notizia del procedimento a suo carico e i provvedimenti adottati saranno altresì comunicati per iscritto solo dopo aver sentito l'interessato e, se il Consiglio lo riterrà necessario, dopo le decisioni di una Commissione di disciplina.

Art. 42. Per i provvedimenti testé citati gli interessati possono appellarsi entro 10 giorni dalla notifica del procedimento al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO 7 L'ISCRIZIONE

Art. 43. Per la continuità, l'efficienza ed il miglioramento dei servizi prefissati dagli scopi dell'Associazione si accettano domande di iscrizione di persone di ambo i sessi.

Art. 44. Le domande di iscrizione all'Associazione saranno esaminate dal C.D. che si riserva l'accettazione della domanda fino al passaggio dei suddetti a soci attivi o, se minorenni, dopo 4 mesi dall'entrata in Associazione; l'esame della domanda tiene conto anche del parere dei responsabili dei servizi.

Art. 45. L'accoglimento delle domande é subordinato al godimento, da parte del candidato, dei diritti politici e all'inesistenza di condanne penali o procedimenti in corso e la non appartenenza ad altre associazioni esterne all'ANPAS che proseguono lo stesso tipo di attività dell'Associazione.

Art. 46. I volontari iscritti che vorranno prestare servizio sanitario in Associazione dovranno frequentare il corso teorico-pratico con l'obbligo di frequenza per almeno 2/3 della durata del corso.

Art. 47. Al termine del corso il candidato sarà sottoposto ad una verifica del grado di apprendimento. I giudizi dovranno essere motivati, ed alla verifica e per le motivazioni é richiesta la presenza di un medico.

Art. 48. Chi sarà riconosciuto idoneo, dopo aver effettuato un periodo di prova di 4 mesi, otterrà la qualifica di volontario.

Art. 49. Il volontario diventa socio-attivo con delibera del C.D. dopo il periodo di prova di 4 mesi (artt. 44 e 45) o al compimento del 18° anno di età se il volontario era entrato in Associazione in minore età e comunque con un'anzianità di servizio superiore a 4 mesi.

Art. 50. Il candidato riconosciuto non idoneo potrà, in una fase successiva, ripresentare domanda per entrare in associazione.

Art. 51. La nomina e la qualifica é di competenza del C.D. dell'Associazione il quale, visto l'esito delle prove e dell'attività condotta precedentemente dal candidato, delibera inappellabilmente.

CAPITOLO 8 L'ASSEMBLEA

Art. 52. Per le formalità inerenti convocazioni e svolgimento delle assemblee, valgono le norme riportate dal vigente Statuto sociale riguardanti l'assemblea dei soci.

Art. 53. L'assemblea, comunque, entro ogni fine anno deve approvare il Bilancio Preventivo di spesa e di entrata e il Bilancio Consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

CAPITOLO 9 LE NOMINE - LE ELEZIONI

Art. 54. Per le elezioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi collegiali dell' Associazione, tutti gli associati potranno apporre la loro candidatura scrivendo il proprio nome sull'apposito elenco affisso sull'Albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Nel contempo verrà diramata agli associati la comunicazione per la convocazione dell'assemblea, corredata di ora ed ordine del giorno.

CAPITOLO 10 I RICONOSCIMENTI

Art. 55. L' associazione conferirà, in forma solenne, attestazioni di merito od encomi ai volontari che per meriti speciali si siano distinti; tali riconoscimenti verranno concessi anche per volontari anziani e fedeli.

CAPITOLO 11

IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 56. A rispetto dello Statuto sociale, si organizza in seno all' associazione il Gruppo di Protezione Civile che svolge, attraverso volontari specificatamente addestrati ed equipaggiati, attività di protezione civile, in particolare nel campo di primo soccorso di persone e salvaguardia di beni pubblici in occasione di pubbliche o private calamità, in armonia con quanto disposto dallo Statuto Nazionale A.N.P.A.S. di Protezione Civile.

Art. 57. Coloro i quali desiderassero appartenere al gruppo devono:

- a. presentare apposita domanda al C.D. tramite il responsabile di Protezione Civile;
- b. essere volontari effettivi dell' Associazione ed essere riconosciuti idonei dal predetto C.D e dalla competente autorità;
- c. impegnarsi a svolgere tale attività nel rispetto del Regolamento e delle norme di legge in vigore;
- d. obbligo di frequentare corsi teorico-pratici per la preparazione specifica del gruppo;
- e. nei periodi di non impiego in tale attività, i componenti del gruppo continueranno a partecipare ai normali servizi dell' Associazione;
- f. aver compiuto il 18° anno di età;

Art. 58. Gli appartenenti al gruppo sono registrati in apposito ruolo il cui elenco va consegnato all' A.N.P.A.S. e per gli appartenenti vale quanto già disposto nello Statuto sociale e nel presente Regolamento in accordo con il Decreto Ministeriale concordato con l' A.N.P.A.S.

Art. 59. L'organizzazione, il controllo e la disciplina del gruppo spettano al responsabile di Protezione Civile ed al C.D. in collaborazione con gli appartenenti al gruppo stesso nel rispetto comunque delle norme che regolano la Protezione Civile A.N.P.A.S.

Art. 60. Per quanto riguarda l'equipaggiamento individuale di Protezione Civile, il volontario facente parte del gruppo dovrà contribuire alla spesa di detto materiale con una percentuale da stabilire in accordo con il C.D.

CAPITOLO 12 QUADRI REGIONALI E NAZIONALI

Art. 61. Visto lo Statuto Nazionale A.N.P.A.S. unito al Regolamento Nazionale, si riconosce in seno all' Associazione la possibile presenza di un proprio consigliere regionale e/o nazionale che può anche non far parte degli organi Dirigenti dell' Associazione: la collaborazione pertanto fra le due parti dovrà però essere attiva nel perseguire in armonia con lo statuto dell' associazione, le iniziative e le direttive nazionali che tali consiglieri sono tenuti a portare avanti. I consiglieri regionali e/o nazionali hanno pertanto l'obbligo di aggiornare tempestivamente gli organi associativi riguardo le direttive regionali e nazionali.

Art. 62. Alle assemblee regionali, vengono delegati a partecipare il consigliere regionale più i volontari che spettano di diritto di partecipazione all' associazione scelti fra i soci di volta in volta.

CAPITOLO 13 OBIEZIONE DI COSCIENZA

- Art. 63. L'associazione nel perseguire i suoi scopi adotta anche l'obiezione di coscienza come sviluppo di un messaggio di solidarietà e di pace. Gli obiettori in associazione avranno gli stessi compiti dei volontari, ma data la loro continuità d'opera nell'arco di tempo di servizio, si potranno riconoscere loro, ruoli diversi.
- Art. 64. Si riconosce la presenza di un responsabile agli obiettori di coscienza che deve essere nominato dal C.D.
- Art. 65. L'obietto di coscienza nell'anno di servizio non potrà aspirare alle cariche associative, né avrà diritto di voto in assemblea. Tuttavia nelle assemblee avrà diritto di parola.
- Art. 66. Per tutto quanto riguarda l'obiezione di coscienza, il servizio e regolamentazione, vale quanto stabilito nella convenzione tra il Ministero della Difesa e l'A.N.P.A.S. alla quale la nostra associazione è iscritta, seguendo nel limite del possibile anche le linee programmatiche di formazione e sensibilizzazione.

CAPITOLO 14 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- Art. 67. Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata con la maggioranza relativa dei presenti all'assemblea dei soci.
- Art. 68. Proposte di modifica potranno essere formulate da tutti gli iscritti all'associazione in servizio attivo e consegnate al C.D.
- Art. 69. Il C.D. esaminerà le proposte pervenute e, se ritenute valide, conformi alle leggi, allo Statuto sociale e al Regolamento vigente le esporrà all'albo sociale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'apposita assemblea.
- Art. 70. Le modifiche al regolamento approvate dall'Assemblea saranno rese note attraverso pubblicazione all'albo sociale e rimarranno esposte per un periodo di almeno 30 giorni.

CAPITOLO 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 71. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte dell'assemblea.

